SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 luglio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Irsina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Irsina (Matera);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Irsina (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco D'Alessio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2009

NAPOLITANO

Il Ministro dell'interno: MARONI

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Irsina (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 maggio 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 22243/4343/09 Area II EE.LL. del 3 giugno 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Irsina (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco D'Alessio.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A07979

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Di Tommaso Massimiliano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Vista l'istanza del signor Di Tommaso Massimiliano nato a Roma il 24 settembre 1982, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor», di cui è in possesso, conseguito negli USA, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso l'«Università LUISS Guido Carli» in data 13 dicembre 2004 e del «Master in Law», conseguito presso la «Harvard University» di Cambridge Massachusetts il 5 giugno 2008;

Considerato che l'istante è iscritto presso la «Supreme Court, Appellate Division Third Judicial Department» dal 22 gennaio 2009;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato 24 dicembre 2008 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 aprile 2009 nella quale è stato espresso parere favorevole;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza di cui sopra;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Di Tommaso Massimiliano nato a Roma il 24 settembre 1982, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A07733

DECRETO 25 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Delmanowicz Monika Anna, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visto il proprio decreto datato 8 luglio 2008, con il quale si respingeva la domanda di riconoscimento di titolo professionale, presentata dalla sig.ra Delmanowicz Monika Anna, al fine della iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali e dell'esercizio della medesima professione;

Vista l'istanza della signora Delmanowicz Monika Anna, nata a Przemysl (Polonia) il 16 agosto 1977, cittadina polacca, diretta ad ottenere il riesame del precedente decreto di rigetto;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico professionale di «Magisterkie 5-Letnie, pedagogika» in Polonia, presso la Università di Rzeszow nel luglio 2002;

Preso atto che è abilitata ad esercitare la professione, secondo quanto attestato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di assistente sociale sez. B in Italia e quella di cui è in possesso

l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Delmanowicz Monika Anna, nata a Przemysl (Polonia) il 16 agosto 1977, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B , e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Teoria, metodi e tecniche del servizio sociale; 2) principi e fondamenti del servizio sociale; 3) organizzazione dei servizi sociali.

Roma, 25 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A07908

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 maggio 2009.

Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare l'articolo 42, l'allegato III - parte IV e l'allegato V - parti A e B;

Visto il regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 1996, con il quale sono stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso gli stabilimenti di macellazione che sono tenuti a identificare e classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti;

Visto il decreto 8 ottobre 2007, recante attribuzione dei compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti INEQ, IPQ e ICQ;

Vista la circolare 26 aprile 1999, n. 5, relativa alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti;

Vista la circolare 30 giugno 2003, n. 2, recante linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino;

Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di classificazione automatizzate delle carcasse bovine;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/468/CE, dell'8 giugno 2001, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia;

Visti i decreti ministeriali 4 maggio 1998, n. 298, e 11 luglio 2002 recanti, rispettivamente, disposizioni per la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di suini;

Considerato che i predetti decreti fanno riferimento a regolamenti comunitari abrogati e che si rende necessario emanare disposizioni nazionali aggiornate, in applicazione dei regolamenti comunitari attualmente vigenti, per

assicurare l'uniformità della classificazione e della rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine e suine al fine di garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo degli animali consegnati al macello;

Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa dei suini è conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa;

Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa è compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra più adatta alla classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa è compreso tra i 110,1 e i 155 kg;

Considerato che le imprese che effettuano macellazioni per una media annua inferiore a 75 bovini e a 200 suini a settimana, possono ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che gli obblighi in materia di classificazione non si applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini abbattuti;

Considerato che per il settore suino si reputa opportuno, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del regolamento n. 1249/2008, non rendere obbligatoria la classificazione per le strutture di macellazione che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalità delle carcasse;

Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentati dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini nonché le relative comunicazioni dei prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008.

TITOLO II

CARNI BOVINE

Art. 2.

Classificazione e identificazione delle carcasse bovine

1. La tabella comunitaria di cui all'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni, denominata in seguito «tabella comunitaria», si applica alle carcasse di «bovini adulti» definiti dall'allegato III, parte IV, punto 2, dello stesso regolamento 1234/2007 ovvero: «bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi».

2. Tutti gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, denominati di seguito «stabilimenti», che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 853/2004, in combinato disposto con l'allegato I, Sezione I, Capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati conformemente alla tabella comunitaria, così come disposto dal punto V dell'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. L'età per identificare le categorie «A» e «B» dei bovini di cui al successivo art. 8, comma 1, viene verificata sulla base delle informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 3.

Mondatura

1. Gli stabilimenti effettuano le operazioni di mondatura delle carcasse o mezzene, qualora lo stato di ingrassamento lo giustifichi, prima della pesatura e dell'identificazione delle carcasse stesse.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, la mondatura comporta esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno a livello:

a) dell'anca, del lombo e della zona medio costale;

b) della punta del petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda;

c) della fesa.

Art. 4.

Deroghe ed esenzioni

1. Gli stabilimenti che macellano in media annuale fino a 75 bovini adulti alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione, previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 1, da far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Ufficio ATPO III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, denominato in seguito «Ministero».

2. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunità della concessione del nulla osta.

3. Sono esentati dagli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, gli stabilimenti che provvedano al disossamento delle carcasse di tutti i bovini abbattuti.

Art. 5.

Classificazione, identificazione e comunicazione dei risultati

1. L'identificazione delle carcasse si effettua mediante apposizione di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato, utilizzando le sigle e i numeri di cui al successivo art. 8, comma 1, ben visibili e di altezza pari ad almeno due centimetri.

2. La marchiatura è apposta:

a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;

b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno.

3. In deroga al disposto del comma 1, l'identificazione può essere effettuata tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere al Ministero, sulla base del modello di cui all'allegato 2, attenendosi alle disposizioni seguenti:

a) le etichette sono numerate progressivamente e le loro dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm^2;

b) oltre ai dati riguardanti la identificazione, le etichette indicano il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa, specificando se a caldo o a freddo;

c) le indicazioni di cui alla precedente lettera *b)* devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione deve essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere eseguita sotto la supervisione delle autorità responsabili dei controlli di cui al successivo art. 10, comma 1, secondo le disposizioni stabilite dalle medesime autorità di controllo, tenuto conto degli indirizzi previsti al successivo art. 11;

d) le etichette non possono essere manomesse, devono resistere alle lacerazioni e aderire saldamente su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura.

4. Il responsabile dello stabilimento comunica in forma scritta, anche con sistemi elettronici, il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che hanno fatto procedere all'abbattimento del proprio bestiame.

5. La comunicazione scritta di cui al comma 4 contiene per ciascuna carcassa:

la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento di cui al successivo art. 8, comma 1;

il peso, specificando se si tratta del peso constatato a caldo o a freddo;

la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio.

6. Qualora venga eseguita la classificazione automatica, ai sensi della circolare 22 marzo 2005, n. 11, le informazioni di cui al precedente comma 5 vanno integrate con l'indicazione della tecnica di classificazione automatica utilizzata.

Art. 6.

Esperti classificatori

1. I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto dell'art. 5, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2004, conseguiti previo superamento di apposito corso e rilasciati dal Ministero.

Art. 7.

Rilevazione dei prezzi di mercato

1. I responsabili degli stabilimenti provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del presente decreto e della circolare 26 aprile 1999, n. 5.

2. Le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente alla macellazione di almeno 10.000 capi di bovini adulti provvedono alla determinazione del prezzo per categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento sulla base delle comunicazioni ricevute dai responsabili degli stabilimenti di cui all'art. 5, commi 4, 5 e 6.

Art. 8.

Categorie e classi per la rilevazione dei prezzi di mercato

1. La rilevazione settimanale dei prezzi di mercato, in base alla tabella comunitaria, è riferita alle categorie con relative classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di cui all'art. 14, comma 1 del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, di seguito riportate:

Categoria A (carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni): Classi U2, U3, R2, R3, O2, O3;

Categoria B (carcasse di altri animali maschi non castrati): Classe R3;

Categoria C (carcasse di animali maschi castrati): Classi U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

Categoria D (carcasse di animali femmine che hanno già figliato): Classi R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

Categoria E (carcasse di altri animali femmine): Classi U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2. Il prezzo di mercato constatato in base alla tabella comunitaria è il prezzo entrata macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto pagato al fornitore per l'animale. Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano animali da macellare non direttamente dai produttori, al citato prezzo di mercato si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni.

3. Il prezzo di mercato di cui al comma 2 è espresso per 100 kg di carcassa. Il peso da prendere in considerazione è quello della carcassa a caldo, constatato non più di un'ora dopo la giugulazione dell'animale, oppure quello a freddo, corrispondente a quello a caldo diminuito del 2%.

4. Ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, le carcasse devono essere conformi al disposto dell'art. 13, comma 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, che identifica la carcassa di riferimento come segue:

- senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino;
- senza diaframma, né pilastro del diaframma;
- senza coda;
- senza midollo spinale;
- senza grasso mammario;
- senza corona della fesa;
- senza vena giugulare (vena grassa).

5. Se la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio differisce da quella della carcassa di riferimento, il peso è adeguato applicando i coefficienti correttivi riportati nell'allegato 3.

Art. 9.

Comunicazione dei prezzi

1. La comunicazione dei prezzi rilevati è trasmessa dai responsabili degli stabilimenti o dalle persone fisiche o giuridiche interessate direttamente al Ministero, in forma elettronica (a mezzo posta elettronica all'indirizzo dedicato prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it, o web attraverso apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN o altro sistema informatico) ed in via eccezionale a mezzo telefax al seguente numero: 06 4665 6143. Le comunicazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento (che decorre dal lunedì alla domenica). La medesima comunicazione è inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio.

2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da comunicare alla Commissione, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008.

3. Le Camere di Commercio, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.

4. I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni con relativa documentazione contabile, dalla quale risulta la classificazione delle carcasse bovine ed i relativi prezzi rilevati. Analoga registrazione è effettuata anche dalle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente alla macellazione di almeno 10.000 capi di bovini adulti.

Art. 10.

Controlli

1. I controlli sull'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, sono svolti senza preavviso dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del presente decreto e del decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 1996, secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1249/2008 e gli indirizzi di cui al successivo art. 11, con frequenza pari ad almeno:

due volte per trimestre, su un numero non inferiore a 40 carcasse, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano più di 75 bovini adulti per settimana;

una volta a semestre, su un numero non inferiore a 20 carcasse, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano meno di 75 bovini adulti per settimana, non in deroga ai sensi dell'art. 4.

2. Per tutti gli stabilimenti in deroga ai sensi dell'art. 4, i controlli vengono effettuati una volta all'anno, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di deroga.

3. Il Ministero può effettuare presso gli stabilimenti la supervisione dei controlli concertata con le Regioni, comprendente anche prove individuali nei confronti degli esperti classificatori.

4. I responsabili delle inadempienze agli obblighi di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine sono assoggettati alle sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1997, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni.
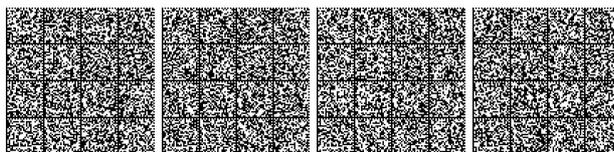
Art. 11.

Indirizzi sui controlli

1. Il Ministero provvede a diramare gli indirizzi e le procedure per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base delle risultanze di un «Gruppo di lavoro», costituito da un rappresentante del Ministero, con funzioni di coordinamento, e da quattro esperti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Gruppo di cui al comma precedente può avvalersi di tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse bovine.

TITOLO III

CARNI SUINE

Art. 12.

Classificazione delle carcasse di suino

1. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, tutti gli stabilimenti classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria stabilita all'allegato V, parte B del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Art. 13.

Deroghe ed esenzioni

1. Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, meno di 200 suini alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 1, da far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 4, comma 1.

2. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunità della concessione del nulla osta.

3. Sono esentati dagli obblighi prescritti all'art. 12 gli stabilimenti in cui i suini nascono, sono allevati, macellati e sezionati nell'ambito della stessa impresa.

Art. 14.

Carcassa di riferimento

1. Ai sensi dell'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la carcassa di riferimento di suino è definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

2. Fatta salva la presentazione di riferimento di cui al comma 1, in Italia le carcasse di suino devono essere presentate, al momento della pesata e della classificazione, con la sugna.

3. La misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse deve essere effettuata, al momento della pesata, secondo i metodi descritti nell'allegato 4, per determinare l'appartenenza alle classi commerciali previste dall'allegato V, parte B, punto II del regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito riportate:

Carne magra stimata in percentuale del peso della carcassa	Classe
55 o più	E
50 fino a meno di 55	U
45 fino a meno di 50	R
40 fino a meno di 45	O
meno di 40	P

Art. 15.

Categorie di animali e identificazione

1. Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso (H=heavy, pesante o L=light, leggero) e la classe di carnosità (E, U, R, O, P) o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra.

2. La marcatura deve essere effettuata sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm.

3. Qualora si volesse procedere alla identificazione tramite etichetta, è necessario richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero, sulla base del modello di cui all'allegato 2.

Art. 16.

Rilevazione dei prezzi

1. I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del presente decreto e della circolare 30 giugno 2003, n. 2.

2. I prezzi sono determinati sulla base di quelli pagati, franco macello e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ai fornitori delle carcasse suine, classificate secondo le classi commerciali stabilite dalla tabella di classificazione e rapportate alla presentazione di riferimento.

3. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili basati su peso morto freddo e percentuale di carne magra, il peso a caldo della carcassa, così come definita all'art. 14, è calcolato applicando l'equazione e i coefficienti riportati in allegato 5. Il peso a freddo è ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale. Se il periodo di 45 minuti viene superato, la detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per quarto d'ora supplementare di ritardo.

Art. 17.

Comunicazioni

1. La comunicazione dei prezzi medi rilevati, suddivisi per categorie di suino leggero e pesante, è trasmessa dai responsabili degli stabilimenti direttamente al Ministero in forma elettronica (a mezzo posta elettronica all'indirizzo dedicato prezzicarcasse@politicheagricole.it, o web attraverso apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN o altro sistema informatico) ed in via eccezionale a mezzo telefax al seguente numero: 06 4665 6143. Le comunicazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento (che decorre dal lunedì alla domenica). La medesima comunicazione è inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio.

2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da comunicare alla Commissione, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008, per le seguenti categorie di animali e relative classi di qualità:

categoria di suino pesante: classe R;

categoria di suino leggero: classe E;

categoria di suinetto di peso medio vivo di circa 20 kg.

3. Le Camere di Commercio, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.

Art. 18.

Controlli

1. I controlli per l'accertamento della corretta applicazione delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse suine sono svolti dal Ministero e dalle Regioni e Province autonome, secondo le modalità previste dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 1249/2008 e gli indirizzi di cui al successivo art. 19.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti senza preavviso, almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che abbattono in media annuale un numero pari o superiore a 200 suini alla settimana.

3. Per tutti gli stabilimenti in deroga, ai sensi dell'art. 13, i controlli vengono effettuati una volta all'anno al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di deroga.

4. Il Ministero con proprio decreto può affidare le attività di controllo di cui al comma 2 ad Organismi terzi al fine di rendere le stesse attività organiche ed omogenee su tutto il territorio nazionale. In tal senso valgono le disposizioni del decreto ministeriale decreto ministeriale 8 ottobre 2007 con le quali è previsto di avvalersi degli Istituti Nord Est Qualità, Parma Qualità e Calabria Qualità.

5. Il Ministero, di concerto con le Regioni e Province autonome, può effettuare supervisioni sulle attività di controllo espletate dagli Istituti di cui al comma 4.

Art. 19.

Indirizzi sui controlli

1. Il Ministero provvede a diramare gli indirizzi e le procedure per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base delle risultanze di un «Gruppo di lavoro», costituito da un rappresentante del Ministero, con funzioni di coordinamento, e da quattro esperti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Gruppo di cui al comma precedente può avvalersi di tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse suine.

I decreti ministeriali 4 maggio 1998, n. 298 e 11 luglio 2002 recanti, rispettivamente, disposizioni per la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di suini, sono abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 17

ALLEGATO 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESENZIONE DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE-SUINE

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
D.G. per l'attuazione delle politiche
comunitarie e internazionali di mercato
ATPO III
Via XX Settembre , 20
00187 ROMA

Il sottoscritto ………………………………………….. titolare/legale rappresentante della impresa di macellazione denominata ………………………………………….. sita in Via ………………………………, Comune di …………………… CAP …………….. Provincia di …………………..………………. N° telefonico ……………………mail………………………….. *Solo per bovini*: estremi bollo CE ……………….
Codice Fiscale/ P. IVA ……………………………….

DICHIARA

che nell'anno……………l'impresa ha macellato n°………… bovini oppure n°………… suini ovvero, che i suini nascono, vengono allevati, macellati e sezionati nel medesimo impianto (n° capi …..)
Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 (bovini) / dell'articolo 13, comma 1 (suini) del decreto ministeriale n. …………….

CHIEDE

di poter usufruire della deroga all'obbligo della classificazione delle carcasse suine bovine (*barrare la casella che interessa*).
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare senza indugio eventuali variazioni circa la media annua di animali macellati.

Data,

FIRMA

ALLEGATO 2

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE ETICHETTATURA

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
D.G. per l'attuazione delle politiche
comunitarie e internazionali di mercato
ATPO III
Via XX Settembre , 20
00187 ROMA

Il sottoscritto ………………………………………….. titolare/legale rappresentante della impresa di macellazione denominata …………………………………………….. sita in Via ………………………………, Comune di …………………… CAP …………….. Provincia di …………………..……………….N° telefonico …………………….mail………………………….. *Solo per bovini*: estremi bollo CE ……………….
Capacità lavorativa ……………………………
Codice Fiscale/ Partita IVA …………………………….

CHIEDE

di avvalersi del disposto dell'articolo 6, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008 e dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale n°….. (bovini)/ dell'articolo 15, comma 3 del decreto ministeriale n….. (suini), per procedere all'identificazione delle carcasse bovine/suine tramite etichetta inalterabile.

Data,

FIRMA

ALLEGATO 3

Coefficenti correttivi di cui all'articolo 8, comma 5, espressi in percentuale del peso della carcassa

Percentuali	di diminuzione			di aumento				
Classi di stato di ingrassamento	1-2	3	4-5	1	2	3	4	5
Rognoni	- 0,4							
Grasso della rognonata	- 1,75	- 2,5	- 3,5					
Grasso di bacino	- 0,5							
Fegato	- 2,5							
Diaframma	- 0,4							
Pilastro del diaframma	- 0,4							
Coda	- 0,4							
Midollo spinale	- 0,05							
Grasso mammario	- 1,0							
Testicoli	- 0,3							
Grasso scrotale	- 0,5							
Corona della fesa (scannello)	- 0,3							
Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)	- 0,3							
Mondatura				0	0	+ 2	+ 3	+ 4
Asportazione del grasso della punta di petto lasciando una copertura di grasso (il tessuto muscolare non deve essere apparente)				0	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,3	+ 0,4
Asportazione del grasso della pancia adiacente al grasso scrotale				0	+ 0,3	+ 0,4	+ 0,5	+ 0,6

ALLEGATO 4

Metodi di classificazione di cui all'articolo 14, comma 3

Metodi di classificazione autorizzati con Decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2001, validi per il territorio nazionale:

FAT-O-MEATER

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio Fat-O-Meater ("FOM").
L'apparecchio è dotato di una sonda di 6 mm di diametro, contenente un fotodiodo di tipo Siemens SFH 960 e un fotorilevatore del tipo SFH 960, con distanza operativa compresa tra 5 e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in percentuale di carne magra mediante un elaboratore.
Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo una delle seguenti equazioni:

a) Suino Pesante (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg)
$Y = 45,371951 - 0,221432\ X_1 + 0,055939\ X_2 + 2,554674\ X_3$

b) Suino leggero (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg)
$Y = 53,630814 - 0,436960\ X_1 + 0,043434\ X_2 + 1,589929\ X_3$

Ove

Y: è la percentuale stimata di carne magra della carcassa

X_1: è lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terza e la quart'ultima costola.
X_2: è lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X_1
X_3: è il rapporto tra X_2 e X_1.

HENNESSY GRADING PROBE

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio Hennessy Grading Probe ("HGP 7"). L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato.

Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo una delle seguenti equazioni:

a) Suino Pesante (Valida per le carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg)
$Y = 44,992620 – 0,191001\ X_1 + 0,042516\ X_2 + 3,181847\ X_3$

b) Suino leggero (Valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg)

$Y = 50,933698 – 0,312169\ X_1 + 0,037779\ X_2 + 2,411151\ X_3$
Ove
Y: è la percentuale stimata di carne magra della carcassa
X_1: è lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola.
X_2: è lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X_1
X_3: è il rapporto tra X_2 e X_1.

ALLEGATO 5

Equazione e coefficenti correttivi di cui all'articolo 16, comma 3

Al fine di fissare i prezzi delle carcasse secondo criteri comparabili, il peso a caldo registrato è corretto applicando la seguente equazione:

$$Y = X – ((X * a1/(100-a2))$$

Ove :

Y = peso caldo della carcassa
X = peso caldo della carcassa al momento della pesata

a1 e a2 = coefficienti correttori applicabili rispettivamente nel caso in cui rognoni, diaframma e sugna siano lasciati o rimossi dalla carcassa, ed equivalenti:

- (*) per i rognoni, allo 0,30%;
- (*) per il diaframma, allo 0,38%;
- per la sugna, a

1,4% (peso carcassa da 70 a 79,9 Kg)
1,8% (peso carcassa da 80 a 89,9 Kg)
1,9% (peso carcassa da 90 a 99,9 Kg)
2,4% (peso carcassa da 100 a 110 Kg)
1,6% (peso carcassa da 110,1 a 120 Kg)
2,3% (peso carcassa da 120,1 a 130 Kg)
2,8% (peso carcassa da 130,1 a 140 Kg)
3,4% (peso carcassa da 140, 1 a 150 Kg)
3,6% (peso carcassa superiore a 150 Kg)

(*) I coefficenti correttori per i rognoni ed il diaframma non si applicano alla carcassa di riferimento italiana, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, deve essere presentata con la sola sugna.

09A08159
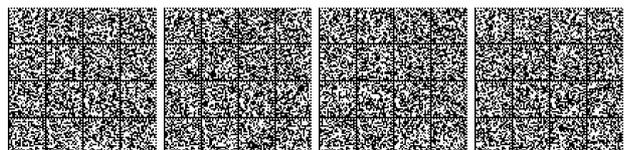
DECRETO 18 giugno 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Orcia», «Terre di Casole» e «Val d'Arbia».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2000 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Orcia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arbia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2007, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Casole» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste le note della Direzione generale dello sviluppo economico, Settore produzioni agricole e vegetali della regione Toscana con le quali veniva individuata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, quale Organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 16 marzo 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e del rappresentante della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, e il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 16 marzo 2009;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, con sede in Siena, piazza Matteotti, 30, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Orcia», «Terre di Casole» e «Val d'Arbia», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena autorizzata, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in
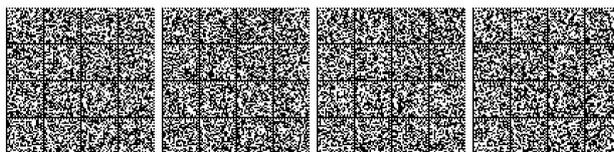
formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per i territori di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuita dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare i piani di controllo ed il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A07909

DECRETO 1° luglio 2009.

Individuazione dell'organismo di controllo denominato «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» come soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'articolo 48 del regolamento CE n. 479/2008.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
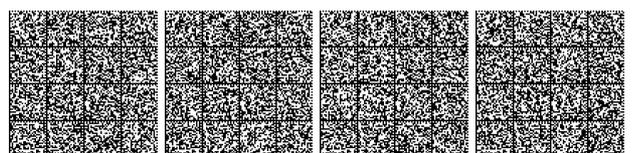
Visto l'art. 2, comma 2, punto 5 e l'art. 5 del regolamento CE n 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la nota prot. n. 06/09 dell'11 giugno 2009 presentata da parte dell'organismo di controllo «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti S.r.l.» in breve «Siquria S.r.l.» con sede in Verona, via Combattenti Alleati, 4, relativa alla richiesta di individuazione della società Siquria S.r.l. quale organismo di certificazione e controllo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 48 del regolamento CE 479/2008 del 29 aprile 2008;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'organismo di controllo Siquria S.r.l.;

Considerato che la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008 e la conformità di cui alla norma EN 45011 sono stati valutati dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

Vista l'informativa sullo schema per il riconoscimento degli organismi di controllo nel settore delle produzioni vitivinicole a D.O. in applicazione del regolamento CE 479/2008, presentata al Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura in data 14 maggio 2009, e la presa d'atto della medesima da parte dello stesso Comitato;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'individuazione dell'organismo di controllo denominato in breve Siquria S.r.l. come soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008;

Decreta:

Articolo unico

L'organismo di controllo denominato «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti S.r.l.» in breve «Siquria S.r.l.» con sede in Verona, via Combattenti Alleati, 4, risulta conforme alla norma EN 45011 e pertanto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2009

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A07980

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 giugno 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di concilizione per le controversie individuali di lavoro di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 269 del 30 gennaio 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, operante presso la locale Direzione provinciale del lavoro;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il signor Bonali Giorgio, quale componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori;

Considerato che il signor Giorgio Bonali ha rassegnato in data 24 aprile 2009 le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota del 21 maggio 2009 con la quale l'Organizzazione sindacale C.I.S.L. di Cremona designa il signor Pietro Bolzoni quale sostituto del predetto componente;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il signor Pietro Bolzoni è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del signor Giorgio Bonali, dimissionario dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Cremona, 4 giugno 2009

Il direttore provinciale: CATALANO

09A07907

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. A. Ali Mohammad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. A. Ali Mohammad, cittadino iracheno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «M.B.Ch.B. in Medicine and Surgery», conseguito in Iraq, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 9 dicembre 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. A Ali Mohammad è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «M.B.Ch.B. in Medicine and Surgery», rilasciato in data 20 luglio 1994 dal Ministero per l'istruzione superiore e per la ricerca scientifica, Università di Al Mosul (Iraq) al sig. Mohammad Adnan Ali, nato a Mosul (Iraq) il 2 giugno 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. A. Ali Mohammad alias Al-Obeyde Mohammad, come specificato nel certificato del Ministero dell'interno - Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Gorizia, rilasciato in data 10 gennaio 2008, è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07880

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Giglio Judit Jesica Rosana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Di Giglio Judit Jesica Rosana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 23 aprile 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa

ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Di Giglio Judit Jesica Rosana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica», rilasciata in data 21 aprile 2006 dall'Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Médicas di La Plata (Argentina) alla sig.ra Di Giglio Judit Jesica Rosana, nata a Bahia Blanca - Buenos Aires (Argentina) il 24 aprile 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Di Giglio Judit Jesica Rosana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07879

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Justo Roll Ivan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Justo Roll Ivan, cittadino cubano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor en Medicina» conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione dell'8 novembre 2007 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Justo Roll Ivan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor en Medicina», rilasciato in data 20 luglio 1998 dal Ministero dell'educazione superiore - Istituto superiore di scienze mediche dell'Avana, l'Avana (Cuba) al sig. Justo Roll Ivan, nato a Santiago di Cuba (Repubblica di Cuba) il 6 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Justo Roll Ivan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07881

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Latib Mohamed Azeem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il Sig. Latib Mohamed Azeem, cittadino sudafricano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery», conseguito in Sud Africa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Medico Chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 30 settembre 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 e 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Latib Mohamed Azeem è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery», rilasciato in data 29 novembre 1995 dalla «University of the Witwatersrand» di Johannesburg (Sud Africa) al Sig. Latib Mohamed Azeem, nato a Johannesburg (Sud Africa) il 19 gennaio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Medico Chirurgo;

2. Il Dott. Latib Mohamed Azeem è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di Medico Chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07882

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gutsul Liliya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la Sig.ra Gutsul Liliya, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Laurea in Medicina - ЛЖ N 012214», conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Medico Chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Gutsul Liliya è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Laurea in Medicina – ЛЖ N 012214», rilasciato in data 24 giugno 1994 dall'Istituto Statale di Medicina di Cernivtsi (Ucraina) alla Sig.ra Gutsul Liliya Mykolayvna, nata ad Odessa (Ucraina) il 26 gennaio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Medico Chirurgo;

2. La Dott.ssa Gutsul Liliya è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di Medico Chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07883

DECRETO 12 giugno 2009.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acque Dantesche-Malaspiniane», in comune di Villafranca in Lunigiana, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 17 febbraio 2009, integrata con nota del 3 aprile 2009, con la quale il sindaco del comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acque Dantesche-Malaspiniane», che sgorga dalla sorgente La Selva nell'ambito del permesso di ricerca «Terme Dantesche Malaspiniane», sito nel comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 maggio 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Acque Dantesche-Malaspiniane», che sgorga dalla sorgente La Selva nell'ambito del permesso di ricerca «Terme Dantesche Malaspiniane», sito nel comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara).

2) L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
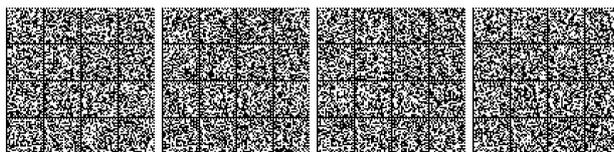
Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.

Roma, 12 giugno 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A07911

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Al-Rawas Nawar Nazar Yousif, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Al-Rawas Nawar Nazar Yousif, cittadino iracheno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Laurea in medicina e chirurgia M.B.Ch. B.», conseguito in Iraq, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Al-Rawas Nawar Nazar Yousif è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Laurea in medicina e chirurgia M.B.Ch. B.», rilasciato il 30 giugno 1998 dall'Università di Baghdad - Facoltà di medicina (Repubblica dell'Iraq) al sig. Al-Rawas Nawar Nazar, nato a Baghdad (Iraq) il 6 dicembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Al-Rawas Nawar Nazar Yousif è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07870

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Svetlana Vassileva Kotzeva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Svetlana Vassileva Kotzeva, nata a Shumen (Bulgaria) il giorno 9 ottobre 1975, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Диплома Магистьр-Лекар» rilasciato in data 16 novembre 1999 con il n. 007910 dalla Università di medicina di Sofia - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 15 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Svetlana Vassileva Kotzeva ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Анестезиология и интензивно лечение» rilasciato in data 20 giugno 2005 con il n. 009935 dalla Università di medicina di Sofia - Bulgaria- al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Диплома Магистьр-Лекар» rilasciato in data 16 novembre 1999 con il n. 007910 dalla Università di medicina di Sofia - Bulgaria - dalla sig.ra Svetlana Vassileva Kotzeva, nata a Shumen (Bulgaria) il giorno 9 ottobre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Svetlana Vassileva Kotzeva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Анестезиология и интензивно лечение» rilasciato dalla Università di medicina di Sofia - Bulgaria - in data 20 giugno 2005 con il n. 009935 dalla sig.ra Svetlana Vassileva Kotzeva, nata a Shumen (Bulgaria) il giorno 9 ottobre 1975, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 4.

La sig.ra Svetlana Vassileva Kotzeva, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07987

DECRETO 22 giugno 2009.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale I.N.P.S. per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto il decreto n. 65 del 12 maggio 2009, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli presso l'I.N.P.S. di Biella, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 457/1972;

Vista la nota del 10 giugno 2009 dell'Unione Italiana del Lavoro di Biella, con la quale si designa la signora Maria Cristina Mosca quale membro effettivo, in sostituzione del signor Boscain Vanni;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina di cui sopra;

Decreta:

La signora Maria Cristina Mosca è nominata membro effettivo della Commissione Provinciale per l'integra-

zione del salario a favore dei lavoratori agricoli presso l'I.N.P.S. di Biella, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 457/1972, in rappresentanza dei lavoratori.
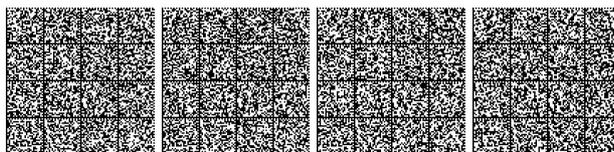
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 22 giugno 2009

Il direttore provinciale: MOTTOLESE

09A07902

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2009.

Rettifica del decreto 20 novembre 2008, relativo al riconoscimento, alla prof.ssa Timea Fejes, delle qualifiche professionali acquisite all'estero, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che attua la direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il proprio decreto del 20 novembre 2008, prot. n. 12119, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Timea Fejes è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente di inglese nelle scuole di istruzione secondaria, per le classi di concorso 45/A e 46/A;

Rilevato che nell'indicare il Paese di nascita dell'interessata si è incorsi in errore materiale;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto inviata dalla signora Timea Fejes;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il decreto direttoriale del 20 novembre 2008, prot. n. 12119, è rettificato nel dispositivo per la parte relativa al Paese nascita, che deve essere:

nata a Szeged (Polonia) anziché nata a Szeged (Ungheria).

2. Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 20 novembre 2008.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A07903

DECRETO 26 giugno 2009.

Autorizzazione all'Istituto «IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze, un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto «IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 14 maggio 2001, con il quale il suddetto istituto è stato autorizzato ad aumentare il numero degli allievi nella sede di Roma;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002, con il quale il predetto istituto è stato autorizzato ad attivare la sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 10 gennaio 2008 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Firenze - Via Pietrapiana, 32, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento di tale sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'8 maggio 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 16 giugno 2009, trasmessa con nota n. 246 del 16 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze - Via Pietrapiana, 32, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A07910

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e articolo 2, legge n. 244/2007). (Deliberazione n. 14/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 2, comma 561, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, prevede l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) e, nel contempo, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle ZFU;

Visto l'art. 1, commi 341, 341-*bis*, 341-*ter* e 341-*quater*, della citata legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 2, comma 562, della legge n. 244/2007, che definisce le agevolazioni di cui possono beneficiare le
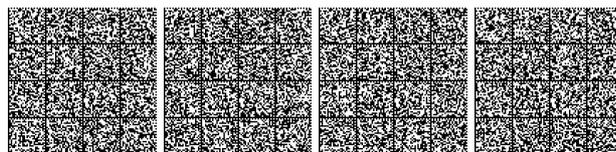
ZFU, prevedendo, tra l'altro, l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la definizione del massimale di esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nonché di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste;

Visto l'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 2, comma 563, della legge n. 244/2007, che stabilisce che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale (ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e selezione delle ZFU, nonché, successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole ZFU e alla concessione del finanziamento in favore dei relativi programmi di intervento;

Visto l'art. 1, comma 343, della legge n. 296/2006, che stabilisce che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i Nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine a questo Comitato una relazione annuale sugli esiti delle attività;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge, dispone la corrispondente riduzione lineare, per gli anni 2009, 2010 e 2011, delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto stesso, ivi compresa la missione di spesa 028 «Sviluppo e riequilibrio territoriale» afferente al Ministero dello sviluppo economico, nella quale è ricompresa la originaria dotazione di 50.000.000 di euro, per l'anno 2009, a favore delle Zone Franche Urbane;

Vista la propria delibera 30 gennaio 2008, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131/2008), che definisce i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle ZFU, il cui numero viene determinato in 18;

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, prot. n. 0014180 del 26 giugno 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2008 e *Gazzetta Ufficiale* n. 164/2008), recante i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali, con la quale viene peraltro precisato l'anno di riferimento per il calcolo della percentuale di popolazione residente nelle ZFU rispetto al totale della popolazione residente nell'area urbana interessata;

Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico trasmessa con nota n. 26440 del 10 dicembre 2008, concernente la individuazione e perimetrazione delle ZFU e la definizione delle modalità di assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla Relazione allegata alla predetta proposta;

Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dello sviluppo economico, i cui esiti sono riportati nella citata Relazione acquisita agli atti della odierna seduta, ha portato ad individuare, sulla base dei criteri stabiliti dalla predetta delibera di questo Comitato n. 5/2008, 63 comuni e 63 ZFU ammissibili al beneficio;

Considerato che nella suddetta Relazione tecnica — la quale tiene conto, ai fini della classificazione ed individuazione delle ZFU da ammettere al beneficio, sia dell'indice di disagio socioeconomico sia, ove rese note, delle priorità regionali — viene proposto un incremento da 18 a 22 del numero delle ZFU da ammettere al beneficio, al fine di rispondere all'esigenza, espressa anche nella richiamata delibera di questo Comitato n. 5/2008, di garantire la più ampia diffusione dello strumento nelle aree maggiormente svantaggiate, evitando di concentrare l'intervento su realtà eccessivamente contigue, nonché di consentire la sperimentazione del modello delle ZFU in ciascun territorio regionale in cui siano state presentate domande di ammissione al beneficio, ivi compresa la macro-area del Centro-Nord;

Vista, inoltre, la proposta di ripartizione tra le suddette 22 ZFU delle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2007 (art. 1), come modificata dalla legge finanziaria 2008 (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009), presentata dal Ministero dello sviluppo economico e contenuta nella più volte citata Relazione tecnica, che prevede che la dotazione annua sia attribuita a ciascuna ZFU per il 60 per cento secondo un criterio di dimensione demografica e per il 40 per cento secondo l'intensità di disagio economico e sociale, al netto dell'attribuzione a ciascuna ZFU di un contributo annuo, in misura fissa, pari a 750.000 euro, quale base di accesso al beneficio identica per tutte le ZFU;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla proposta di delibera CIPE concernente l'individuazione e l'allocazione delle risorse per le Zone Franche Urbane, parere trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza unificata, prot. n. 1545 del 31 marzo 2009;

Vista, inoltre, la nota n. 39815 dell'8 aprile 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnala, tra l'altro, che, per effetto della disposizione di cui al sopra citato articolo 4 del decreto-legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1/2009, la dotazione finanziaria del Fondo in favore delle Zone Franche Urbane risulta ridotta per l'anno 2009 da 50.000.000 di euro a 49.955.833 euro;

Considerato, pertanto, necessario provvedere ad una riduzione proporzionale, rispetto alla proposta avanzata dal Ministero dello sviluppo economico, delle risorse assegnate per l'anno 2009 a ciascuna delle 22 ZFU individuate, sempre nel rispetto dei criteri di attribuzione soprarichiamati ed al netto dell'attribuzione a ciascuna ZFU di un contributo annuo in misura fissa pari a 750.000 euro;

Considerato inoltre che risultano in corso di emanazione i previsti decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, volti a stabilire criteri e modalità per rende-

re operativo lo strumento, dei quali sono state trasmesse le relative bozze con nota del Ministero dello sviluppo economico n. 5885 del 26 febbraio 2009;
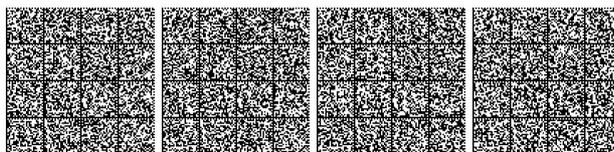
Ritenuto di poter condividere le motivazioni addotte dal Ministero dello sviluppo economico in ordine all'estensione, da 18 a 22, del numero delle ZFU da ammettere al beneficio e di accogliere la proposta complessivamente formulata dal detto Ministero, concernente l'individuazione delle predette ZFU da ammettere al beneficio e la ripartizione, fra le stesse, delle risorse disponibili per gli anni 2008 e 2009, tenuto conto delle citate riduzioni legislative apportate alle disponibilità relative a tale ultimo esercizio;

Delibera:

1. *Selezione delle Zone Franche Urbane ammesse al beneficio.*

Sulla base dei criteri e delle valutazioni indicate in premessa, e in particolare per garantire la più ampia diffusione dello strumento in entrambe le macro-aree del Paese (Mezzogiorno e Centro-Nord), evitando la concentrazione di interventi su realtà svantaggiate eccessivamente contigue, il numero delle ZFU ammesse al beneficio finanziario di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), viene ampliato da 18 a 22.

Ai fini dell'ammissione al suddetto beneficio sono pertanto individuate e selezionate le 22 ZFU ricadenti nei seguenti comuni: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa - Carrara, Matera.

I confini delle suddette ZFU, identificati attraverso l'elenco delle sezioni censuarie allegato alla Relazione presentata dal Ministro dello sviluppo economico richiamata in premessa, sono riprodotti nell'allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

2. *Allocazione delle risorse finanziarie.*

2.1 Le risorse stanziate per l'anno 2008 dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) citata in premessa in favore delle ZFU, pari a 50 milioni di euro sono ripartite tra le 22 ZFU individuate al punto precedente come indicato nella seguente Tavola 1:

Tavola 1 - Allocazione per l'anno 2008 delle risorse finanziarie per le Zone Franche Urbane (importi in euro)

	ZFU individuata	Quota minima per l'efficacia del dispositivo (1)	Dimensione demografica (2)	Disagio socio-economico (3)	Totale (4)
1	Catania	750.000,00	1.726.756,00	1.200.169,00	3.676.925,00
2	Torre Annunziata	750.000,00	791.428,00	1.132.235,00	2.673.663,00
3	Napoli	750.000,00	1.432.130,00	1.051.434,00	3.233.564,00
4	Taranto	750.000,00	1.347.528,00	1.002.543,00	3.100.071,00
5	Cagliari	750.000,00	460.388,00	934.608,00	2.144.996,00
6	Gela	750.000,00	1.313.108,00	797.711,00	2.860.819,00
7	Mondragone	750.000,00	461.233,00	770.434,00	1.981.667,00
8	Andria	750.000,00	950.727,00	751.907,00	2.452.634,00
9	Crotone	750.000,00	967.213,00	712.279,00	2.429.492,00
10	Erice	750.000,00	461.294,00	688.090,00	1.899.384,00
11	Iglesias	750.000,00	480.738,00	683.973,00	1.914.711,00
12	Quartu Sant'Elena	750.000,00	1.161.537,00	630.449,00	2.541.986,00
13	Rossano	750.000,00	593.420,00	591.850,00	1.935.270,00
14	Lecce	750.000,00	614.857,00	586.189,00	1.951.046,00
15	Lamezia Terme	750.000,00	1.063.892,00	567.147,00	2.381.039,00
16	Campobasso	750.000,00	493.419,00	338.641,00	1.582.060,00
17	Velletri	750.000,00	866.005,00	298.498,00	1.914.503,00
18	Sora	750.000,00	465.400,00	235.196,00	1.450.596,00
19	Pescara	750.000,00	1.170.535,00	225.418,00	2.145.953,00
20	Ventimiglia	750.000,00	456.161,00	88.520,00	1.294.681,00
21	Massa-Carrara	750.000,00	1.793.846,00	60.214,00	2.604.060,00
22	Matera	750.000,00	1.028.385,00	52.495,00	1.830.880,00
Totale		**16.500.000,00**	**20.100.000,00**	**13.400.000,00**	**50.000.000,00**

Per l'anno 2008, gli importi di cui alla colonna 1, pari a complessivi 16,5 milioni di euro, sono attribuiti a ciascuna ZFU nella quota fissa di 750.000 euro. La ulteriore dotazione annua, pari a 33,5 milioni di euro, è attribuita per il 60 per cento secondo un criterio che tiene conto della dimensione demografica di ciascuna ZFU rispetto alla popolazione totale del complesso delle ZFU ammesse a beneficio (colonna 2) e per il 40 per cento secondo l'intensità di disagio economico e sociale di ciascuna ZFU ammessa al beneficio (colonna 3).

2.2 Le risorse stanziate per l'anno 2009 in favore delle ZFU dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come ridotte a 49.955.833 euro per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1/2009, sono ripartite tra le 22 ZFU individuate al precedente punto 1 come indicato nella seguente Tavola 2:

Tavola 2 - Allocazione per l'anno 2009 delle risorse finanziarie per le Zone Franche Urbane (importi in euro)

	ZFU individuata	Quota minima per l'efficacia del dispositivo (1)	Dimensione demografica (2)	Disagio socio-economico (3)	Totale (4)
1	Catania	750.000,00	1.724.480,00	1.198.587,00	3.673.067,00
2	Torre Annunziata	750.000,00	790.384,00	1.130.742,00	2.671.126,00
3	Napoli	750.000,00	1.430.242,00	1.050.048,00	3.230.290,00
4	Taranto	750.000,00	1.345.752,00	1.001.221,00	3.096.973,00
5	Cagliari	750.000,00	459.781,00	933.376,00	2.143.157,00
6	Gela	750.000,00	1.311.377,00	796.659,00	2.858.036,00
7	Mondragone	750.000,00	460.625,00	769.419,00	1.980.044,00
8	Andria	750.000,00	949.474,00	750.916,00	2.450.390,00
9	Crotone	750.000,00	965.938,00	711.340,00	2.427.278,00
10	Erice	750.000,00	460.685,00	687.183,00	1.897.868,00
11	Iglesias	750.000,00	480.104,00	683.071,00	1.913.175,00
12	Quartu Sant'Elena	750.000,00	1.160.006,00	629.618,00	2.539.624,00
13	Rossano	750.000,00	592.637,00	591.070,00	1.933.707,00
14	Lecce	750.000,00	614.046,00	585.416,00	1.949.462,00
15	Lamezia Terme	750.000,00	1.062.489,00	566.399,00	2.378.888,00
16	Campobasso	750.000,00	492.769,00	338.195,00	1.580.964,00
17	Velletri	750.000,00	864.863,00	298.105,00	1.912.968,00
18	Sora	750.000,00	464.786,00	234.886,00	1.449.672,00
19	Pescara	750.000,00	1.168.992,00	225.120,00	2.144.112,00
20	Ventimiglia	750.000,00	455.559,00	88.403,00	1.293.962,00
21	Massa-Carrara	750.000,00	1.791.481,00	60.135,00	2.601.616,00
22	Matera	750.000,00	1.027.029,00	52.425,00	1.829.454,00
Totale		**16.500.000,00**	**20.073.499,00**	**13.382.334,00**	**49.955.833,00**

Per l'anno 2009, gli importi di cui alla colonna 1, pari a complessivi 16,5 milioni di euro, sono attribuiti a ciascuna ZFU nella quota fissa di 750.000 euro. La ulteriore dotazione annua, pari a 33.455.833 euro, è attribuita per il 60 per cento secondo un criterio che tiene conto della dimensione demografica di ciascuna ZFU rispetto alla popolazione totale del complesso delle ZFU ammesse a beneficio (colonna 2) e per il 40 per cento secondo l'intensità di disagio economico e sociale di ciascuna ZFU ammessa al beneficio (colonna 3).

3. *Monitoraggio e valutazione.*

Il monitoraggio e la valutazione delle ZFU sono affidati al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico, attraverso un sistema di raccolta e analisi di dati, atti a dare conto

dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e degli effetti socio-economici e occupazionali generati dall'attivazione dello strumento.

Tali attività, da svolgersi in partenariato con i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle regioni, saranno oggetto di una relazione annuale, aggiornata al 31 dicembre, da trasmettere a questo Comitato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. *Riprogrammazione delle risorse.*

Sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione di cui al punto precedente, questo Comitato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e alla luce dei contenuti dei decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze citati in premessa, potrà procedere alla riprogrammazione di risorse finanziarie fra ZFU nei casi di mancato utilizzo delle stesse.

Roma, 8 maggio 2009

Il Vice Presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 12

ALLEGATO

Elenco delle sezioni censuarie delle Zone Franche Urbane individuate

1. Catania										
1794	1938	1939	1940	1941	1942	1953	1954	1955	1956	1957
1958	1959	1960	1961	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
1970	1971	1984	1985	2257	2258	2259	2260	2261	2348	2349
2350	2387	2391	2392	2393	2395	2396	2397	2398	2399	2400
2401	2402	2403	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412
2413	2415	2417	2418	2419	2420	2421	2423	2425	2426	2427
2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438
2439	2440	2446	2447	2448	2449	2452	2453	2454	2455	2456
2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2508	2509	2511	2512
2513	2515	2516	2517	2525	2527	2528	2529	2530	2531	2534
2559										

2. Torre Annunziata											
20	22	25	36	37	38	40	41	42	43	44	45
47	48	49	51	53	95	96	98	99	100	101	106
107											

3. Napoli					
6015611	6015621	6724091	6724101	6724111	6724121
6724131	6724141	6724151	6724161	6724191	6724201
6724211	6724221	6724231	6724241	6724251	6724261
6724271	6724281	6724311	6724321	6724331	6724341
6724361	6724371	6724381	6724391	6724401	6724411
6724421	6724431	6724441	6724451	6724461	6724471
6724481	6724491	7939971	7939981	7939991	7940001
7940011	7940021	7940031	7940041	7940051	7940081
7940111	7940121	7940231	7940241	7940251	7940261
7940271	7940281	7940291	7940301	7940311	7940321
7940731	7940761	7940921	7941211	7941212	8041881
8041891	8041901	8041911	8041921	8041931	8042011
8042031	8042041	8042051	8042061	8042071	8042081
8042091	8042101	8042111	8042121	8042131	8042141
8042151	8042161	8042171	8042181	8042191	8042201
8042211	8042221	8042231	8042241	8042251	8042261
8042271	8042281	8042291	8042301	8042311	8042321
8042331	8042341	8042351	8042361	8042381	8042391
8042401	8042411	8042421	8042501	8042511	8042521
8042531	8042541	8042551	8042611	8042621	8042631
8042641	8042651	8042661	8042691	8042701	8042711
8042721	8042731	8042741	8042941	8888860	

4. Taranto											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	33	34	35	36	39	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	90	91
92	93	94	95	98	100	102	103	104	105	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162	165	167	168	169	170	171
172	173	174	175	177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	222	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	259	260					

5. Cagliari											
804	805	806	807	808	811	812	813	814	875	892	893
895	896	897	898	899	901	902	903	904	905	906	907
908	909	910	911	912	1582	1598	1611	1612			

6. Gela											
190	191	200	201	203	205	206	208	209	210	211	212
213	214	215	225	314	316	317	318	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	371
394	395	396	397	473	474	475	476	477	478	567	568
569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	605	606	607	608	609	619
620	621	622	623	632	633	634	635	636	648	649	650
651	652	660	661	662	663	664	665	666	667	668	
1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	
1081	1082	1083	1084	1085	1086	1092	1093	1094	1095	1096	
1097	1098	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	
1112	1113	1114	1115	1116	1122	1123	1124	1125	1126	1127	
1143	1144	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1174	
1175	1176	1177	1194	1195	1201	1202	1203	1204	1205	1206	
1207	1208	1209	1210	1211	1212	1214	1215	1216	1217	1218	
1219	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	
1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	
1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	
1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	
1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	
1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	
1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	
1317	1318	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1334	1335	1336	
1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	
1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	
1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	
1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1406	1407	1408	
1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	
1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	
1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	
1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	
1453	1454	1455	1456	1457	1459	1460	1461	1462	1463	1464	
1539	1541	1562	1563	1566	1571						

7. Mondragone											
5	15	17	18	19	20	23	55	57			

8. Andria											
23	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	88	89
91	93	94	95	97	98	99	100	103	345	346	347
348	349	350	363	364	365	378	379	380	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392	394	400	401	402
403	404	405	408	409	410	411	412	413	416	417	418
419	420	421	422	423	437	438	439	440	441	442	443
444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455
456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467
468	470	471	472	473	474	475	476	478	479	480	481
482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493
494	495	496	497	498	499	500	507	508	509	510	511
512	513	514	519	520	521	522	523	524	525	531	532
533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	545
546											

9. Crotone											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	46	47	49	50	51	52	53
55	85	86	87	88	89	92	93	94	95	96	97
98	165	166	167	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188
189	190	191	192	194	265	266	268	269	270	286	293
294	295	296	297	298	299	300	301	325	330	385	425

10. Erice											
13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25

11. Iglesias											
1	2	3	5	6	7	9	10	12	16	19	23
46	47	48	55	57	61	63	67	68	70	71	75
78	81	82	83	84	87	88	89	90	91	92	102
104	105	106	107	109	110	138	216				

12. Quartu Sant'Elena											
1	2	5	6	7	8	9	10	11	16	17	18
21	22	28	29	30	31	32	38	46	47	48	70
127	166	172	174	175							

13. Rossano											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	29	35	37	40	43	47	50	51	54
57	58	62	128	129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144	334	335	344	345
346	379										

14. Lecce											
405	413	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	488	489	490	491	492	493	494
495	496	497	498	499	500	501	502	505	506	507	508
509	809										

15. Lamezia Terme											
30	106	107	108	118	128	129	130	131	132	133	134
213	244	326	354	371							

16. Campobasso											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	43	44	45	46	49	50	51	52	59
61	62	63	69	70	71	72	83	84	85	86	87
89	112	264	332	337	338	359	376	380	381	382	384
389	396	397	400								

17. Velletri											
70	71	92	93	95	97	98	99	100	101	102	103
108	109	125	162	163	169	170	172	174	175	176	177
178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	208
209	210	211	226	227	228	230	232	233	234	235	239
240	249	250	251	252							

18. Sora											
1	2	3	4	5	6	7	8	16	17	18	19
20	22	23									

19. Pescara											
410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421
422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433
434	435	436	437	438	439	440	441	442	444	445	446
447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458
459	460	461	462	463	466	467	467	469	470	471	480
481	482	483	484	487	488	489	490	491	492	493	494
495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506
634	635	715	716	717							

20. Ventimiglia											
3	20	21	22	23	25	28	30	31	33	34	35
38	39	42	43	44	46	50	52	55	56	57	59
60	80	81									

21. Massa – Carrara											
Massa											
49	50	53	54	56	57	58	59	60	61	63	126
129	131	132	133	134	136	150	155	156	157	166	178
179	180	181	182	183	184	185	186	188	189	241	243
245	246	247	248	249	250	251	263	290	293	294	
Carrara											
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
112	113	114	115	116	117	118	119	120	127	128	130
131	132	134	144	145	146	147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158	159	163	164	165	166	167
168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	190
191	199	279	280	281	315						

22. Matera											
55	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	86	87	88	89	102
115	124	125	276	277	278	279	280	281	282	283	284
285	286	287	288	289	290	291	293	294	295	296	297
299	300	315	316	318	319	320	322	323	324	325	326
350	351	352	355	370	372	375	376	388	403	407	409

09A08112
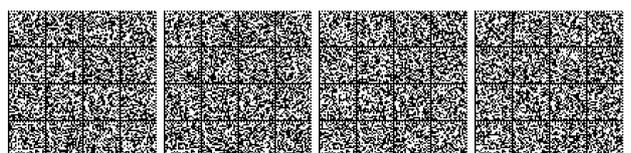
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2009.

Prescrizioni ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che svolgono attività di profilazione.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, «Codice») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2003;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

1. Considerazioni preliminari e attività istruttoria.

L'Autorità ha effettuato una serie di attività istruttorie, anche di carattere ispettivo, al fine di realizzare un monitoraggio sull'attività svolta dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (di seguito «fornitori»), con l'intento di acquisire informazioni relative alle modalità che ciascun fornitore adotta per svolgere attività di «profilazione» della totalità dei propri clienti (c.d. «base clienti»), anche in relazione alla possibilità di classificare gli interessati in determinate categorie omogenee (cd. cluster).

I fornitori in questione, sono quelli che mettono a disposizione del pubblico servizi di comunicazione elettronica su reti pubbliche di comunicazione dove per «servizi di comunicazione elettronica» devono intendersi quelli consistenti, esclusivamente o prevalentemente, «nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche» (art. 4, comma 2, lett. *d)* ed *e)*, del Codice).

Dall'esame delle risultanze istruttorie è emerso che i fornitori effettuano attività di profilazione utilizzando dati personali che vengono anche aggregati secondo parametri predefiniti individuati da ciascun titolare di volta in volta, a seconda delle esigenze aziendali. Tali dati possono comprendere informazioni personali di tipo variegato, tra cui dati di carattere contrattuale e dati relativi ai consumi effettuati, dai quali è possibile desumere indicazioni ulteriori riferibili a ciascun interessato (ad esempio, fascia di consumo, livello di spesa sostenuto ad intervalli regolari, servizi attivi su ciascuna utenza).

La circostanza che un fornitore possa disporre e trattare, seppur su base aggregata, tali tipologie di dati, comporta la disponibilità di un patrimonio informativo che va ben al di là delle informazioni considerate singolarmente e relative a ciascun interessato. Attraverso il confronto e l'utilizzo dei dati dei propri clienti, è possibile, infatti, che il fornitore acquisisca informazioni concernenti il singolo utente o derivanti proprio dall'aggregazione dei dati e dalla loro catalogazione in cluster, al fine di monitorare l'andamento economico della società o, eventualmente, in un secondo momento, anche di progettare e realizzare campagne di marketing sulla base delle analisi effettuate.

2. Ambito oggettivo del provvedimento.

La profilazione costituisce una delle attività prevalenti dei fornitori, e, dunque, rientra nell'attività strutturale e sostanziale di tali soggetti (infatti, a partire dalle risultanze degli esami di business intelligence che ad essa sono naturalmente collegate, essi sono in grado di implementare la progettazione della propria struttura e dei servizi offerti).

I dati, che siano «anonimi» ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *n)* del Codice esulano dall'ambito oggettivo del presente provvedimento.

L'attività di profilazione può concernere dati personali «individuali» o dati personali «aggregati» derivanti da dati personali individuali dettagliati (ad esempio, anagrafici e di traffico).

Il presente provvedimento, pertanto, riguarda le ipotesi in cui l'attività di profilazione abbia ad oggetto dati personali individuali e dati personali aggregati derivanti da dati personali individuali dettagliati.

Come si dirà di seguito, l'attività di profilazione che ha ad oggetto dati personali individuali, è consentita solo se, in base a quanto stabilito dall'art. 23 del Codice, il titolare sia in grado di documentare per iscritto un consenso informato, libero e specifico manifestato dall'interessato per tale finalità. Tale consenso ricomprende, ovviamente, anche il trattamento di dati personali aggregati.

Nell'eventualità in cui il fornitore intenda, invece, utilizzare per la profilazione dati personali aggregati, per i quali non risulti acquisito il consenso degli interessati, sarà necessario che presenti al Garante una richiesta di verifica preliminare, in quanto il trattamento presenta rischi specifici per l'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che il trattamento può determinare.

Solo in quella sede, infatti, sarà possibile valutare, tra le altre condizioni, se sia possibile autorizzare il trattamento avente ad oggetto tali dati, anche in assenza del consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. *g)* del Codice.

Il presente provvedimento non incide sulla disciplina, che resta immutata, di cui all'art. 123 del Codice, relativa alla conservazione dei dati per finalità di fatturazione e quella concernente la conservazione e sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico, per l'accertamento e repressione dei reati, prevista dall'art. 132 del Codice, dal decreto legislativo n. 109 del 2008 e dal provvedi-

mento di carattere generale adottato da questa Autorità in data 17 gennaio 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008 e poi aggiornato con il provvedimento del 24 luglio 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2008 (entrambi in www.garanteprivacy.it, docc. web nn. 1482111 e 1538224).
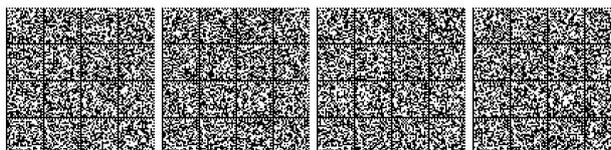
3. La profilazione con dati personali «individuali»: consenso.

In ossequio ai principi di necessità (art. 3 del Codice) e di proporzionalità nel trattamento (art. 11 del Codice), l'attività di profilazione dovrebbe essere svolta utilizzando solo dati strettamente necessari al perseguimento della finalità e, in ogni caso, trattando solo dati per i quali, sulla base di quanto disposto dagli articoli 13 e 23 del Codice, il titolare abbia rilasciato una idonea informativa e sia in grado di documentare un consenso libero e specifico dell'interessato.

Tali principi si applicano non solo se la raccolta dei dati è specificamente effettuata dai fornitori per questa finalità, ma anche se l'attività di profilazione viene realizzata mediante dati inizialmente raccolti per una diversa finalità, ivi compresa quella dell'erogazione del servizio.

4. La profilazione con dati personali «aggregati»: prior checking.

Qualora la profilazione abbia ad oggetto dati personali aggregati, occorre in primo luogo osservare che il livello di aggregazione è variabile e dipende dal dettaglio dei parametri stabiliti da ciascun titolare del trattamento.

Il rischio che può derivare all'interessato da tale trattamento deriva dalla profondità del livello di aggregazione impostato e dalle modalità tecniche con le quali viene effettuato il trattamento.

I dati personali aggregati oggetto di profilazione derivano, infatti, da dati personali individuali dettagliati, contenuti in una pluralità di sistemi, e tali restano nella disponibilità del titolare del trattamento, il quale è tenuto a conservarli per esigenze gestionali, finalità operative e tempi diversi, tra cui anche quelli che la legge gli impone (ad esempio, per esigenze di fatturazione, art. 123 del Codice, o per finalità di accertamento e repressione di reati, art. 132 del Codice e decreto legislativo n. 109 del 2008).

Pur in presenza di tale aggregazione, i dati non sono per ciò solo qualificabili anonimi e rientrano nella nozione di «dati personali», secondo la definizione dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* del Codice: la norma, infatti, qualifica come «dato personale» qualunque informazione relativa ad un soggetto, identificato o identificabile, anche indirettamente, mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Pertanto, nell'eventualità in cui il fornitore intenda utilizzare per la profilazione dati personali aggregati, per i quali non risulti acquisito il consenso degli interessati, sarà necessario che presenti al Garante una richiesta di verifica preliminare.

Tale richiesta dovrà essere presentata in base al disposto dell'art. 17 del Codice, elencando nel dettaglio quali trattamenti intenda effettuare, specificando ciascuna finalità e indicando, altresì, le tipologie di dati che si intendono utilizzare.

A fronte di tale richiesta, il Garante con il provvedimento che renderà all'esito della procedura di verifica preliminare:

a) verificherà la sussistenza dei parametri e delle condizioni minime individuate con il presente provvedimento;

b) prescriverà le eventuali altre misure specifiche necessarie al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni del Codice;

c) valuterà se autorizzare i fornitori ad effettuare l'attività di profilazione, in assenza del consenso degli interessati, ai sensi dell' art. 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice.

Si segnala sin d'ora che il Garante, in sede di verifiche preliminari, orienterà le proprie valutazioni anche in base ai seguenti parametri e condizioni minime:

1. i dati personali oggetto dell'attività di profilazione, ancorché possano derivare da dati originari dettagliati di cui il titolare continua a disporre per finalità gestionali ed esigenze operative previste anche per legge, siano esclusivamente dati personali aggregati, dai quali, nell'ambito dei sistemi dedicati alla profilazione, non sia possibile risalire immediatamente a informazioni dettagliate relative a singoli interessati;

2. i dati personali aggregati oggetto di profilazione siano contenuti in uno o più sistemi appositamente dedicati alla profilazione, funzionalmente separati dai sistemi originari che costituiscono la fonte del dato aggregato e da ulteriori eventuali sistemi utilizzati dal titolare per altre finalità (ad esempio marketing);

3. i dati personali aggregati oggetto dell'attività di profilazione, sia quando si riferiscano ad un interessato, sia quando si riferiscano ad una pluralità di interessati, siano sottoposti ad un processo in grado di impedire l'immediata identificabilità dei singoli interessati;

4. gli incaricati che svolgono l'attività di profilazione dispongano di un profilo di autenticazione limitato e diverso da quello di coloro che svolgono eventuali ulteriori attività, anche successive alla profilazione;

5. i dati personali oggetto dell'attività di profilazione siano conservati per un periodo di tempo limitato, decorso il quale devono essere cancellati.
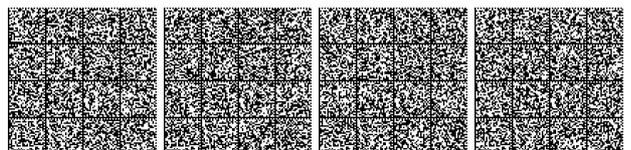
5. Ulteriori obblighi.

Tranne che per gli aspetti disciplinati dal presente provvedimento, restano fermi, in capo ai fornitori, taluni obblighi.

In particolare, il fornitore che intenda procedere al trattamento di dati personali («individuali» o «aggregati») per finalità di profilazione è tenuto, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. *d)* del Codice a notificare, in ogni caso, al Garante tale trattamento, con le modalità indicate all'art. 38 del Codice.

Inoltre il titolare è in ogni caso tenuto a rendere, ai sensi dell'art. 13 del Codice, l'informativa agli interessati in relazione alle finalità perseguite e ai diritti riconosciuti agli interessati dall'art. 7 del Codice.

6. Sanzioni.

È utile rammentare che la mancata osservanza delle disposizioni richiamate nonché delle prescrizioni impartite può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 161, 162, commi 2-*bis* e 2-*ter*, 163 e 164-*bis*, commi 2, 3 e 4 del Codice (disposizioni introdotte o modificate dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008).

L'art. 161 sanziona la mancata o inidonea informativa, stabilendo che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, nel quale è indicato che le informazioni da rendere all'interessato devono includere anche le finalità per cui i dati sono trattati, ivi inclusa la profilazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.

L'art. 163 sanziona l'omessa o incompleta notificazione prevedendo che chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

L'art. 162, comma 2-*bis* prevede che in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167, il quale, al comma 2, comprende anche l'art. 17 è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Inoltre, il comma 2 ter del medesimo articolo stabilisce che in caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie di cui all'art. 154, comma 1, lettera *c)*, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.

L'art. 164-*bis*, comma 2, stabilisce, infine, che in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi, in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro: nei casi di maggiore gravità o considerando le condizioni economiche del contravventore, tale sanzione può essere aumentata (commi 3 e 4 del medesimo articolo).

Tutto ciò premesso il garante

fermo restando, per i fornitori che intendano effettuare un trattamento di dati personali, anche in forma «aggregata», per finalità di profilazione, l'obbligo di rendere, ai sensi dell'art. 13 del Codice, l'informativa agli interessati in relazione alle finalità perseguite e ai diritti riconosciuti agli interessati dall'art. 7 del Codice, nonché l'obbligo di notificare, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. *d)* del Codice, al Garante tale trattamento, con le modalità indicate all'art. 38 del Codice,

Prescrive

ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera *b)*, 154, comma 1, lettera *c)* del Codice:

A) ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che intendano svolgere attività di profilazione (anche in assenza di uno specifico consenso) utilizzando dati personali «aggregati», di formulare all'Autorità, mediante la procedura prevista dall'art. 17 del Codice, una richiesta di verifica preliminare con la quale siano specificati in maniera dettagliata i trattamenti che si intendono effettuare, indicando ciascuna finalità e le tipologie di dati che si intendono utilizzare;

B) ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che, allo stato, svolgono attività di profilazione, in assenza di uno specifico consenso, utilizzando dati personali «aggregati», di formulare la richiesta di verifica preliminare di cui alla lettera *A)* entro il 30 settembre 2009.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

Il Presidente
PIZZETTI

Il relatore
PIZZETTI

Il segretario generale
PATRONI GRIFFI

09A07989

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 26 giugno 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4096
Yen	134,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,998
Corona danese	7,4464
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85430
Fiorino ungherese	275,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6990
Zloty polacco	4,4945
Nuovo leu romeno	4,2174
Corona svedese	10,9595
Franco svizzero	1,5275
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0400
Kuna croata	7,2860
Rublo russo	43,8580
Lira turca	2,1645
Dollaro australiano	1,7457
Real brasiliano	2,7210
Dollaro canadese	1,6168
Yuan cinese	9,6329
Dollaro di Hong Kong	10,9245
Rupia indonesiana	14407,13
Rupia indiana	67,8020
Won sudcoreano	1805,28
Peso messicano	18,5461
Ringgit malese	4,9794
Dollaro neozelandese	2,1795
Peso filippino	67,921
Dollaro di Singapore	2,0493
Baht tailandese	47,997
Rand sudafricano	11,1439

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A07912

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Avvertenza:

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione:

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006.

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007.

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007.

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007.

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008.

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 2008.

L'elenco n. 16 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2008.

L'elenco n. 17 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2009.

ELENCO N. 18

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.	AREZZO	13.10.2008 N. 610	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2009 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 4,70% per l'anno 2009 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma tariffe per l'anno 2009 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma misura in euro 0,01136/Kwh per l'anno 2009
2.	ASCOLI PICENO	01.12.2008 N. 529	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffe per l'anno 2009 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota in euro 0,01136 per kwh per l'anno 2009
3.	ASCOLI PICENO	22.12.2008 N. 91	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica regolamento
4.	CHIETI	26.11.2008 N. 495	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Determinazione aliquota all'1,01% per l'anno 2009
5.	CHIETI	26.11.2008 N. 496	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota a euro 0,0113620 per l'anno 2009
6.	CHIETI	26.11.2008 N. 497	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009
7.	ENNA	22.12.2008 N. 370	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009
8.	FERRARA	19.11.2008 N. 363/96853	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009

			ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma misura in euro 11,40 per 1000 Kwh per l'anno 2009
9.	FIRENZE	15.12.2008 N. 217	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica regolamento
10.	FOGGIA	26.03.2009 N. 32	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica regolamento
11.	FROSINONE	23/12/2008 N. 63	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Approvazione nuovo regolamento
12.	LECCE	27.10.2008 N. 303	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009
13.	LECCE	05.02.2009 N. 15	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione misura per l'anno 2009
14.	LECCE	05.02.2008 N. 16	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009
15.	LECCO	01.12.2008 N. 74	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica regolamento
16.	LUCCA	04.12.2008 N. 400	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009
17.	MACERATA	18.11.2008 N. 502	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009 ed agevolazioni TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: -Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma misura pari ad euro 0,01136 per l'anno 2009
18.	MESSINA	04.11.2008 N. 183/G	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma misura in euro 0,011362 per Kwh per l'anno 2009
19.	MESSINA	25.11.2008 N. 189/G	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: -Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009
20.	MESSINA	11.12.2008 N. 193/G	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 25% per il 2009
21.	MILANO	15.12.2008 N. 1019/03	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma misura per l'anno 2009 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009

22.	NAPOLI	21.01.2009 N. 20	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma misura in euro 0,0114 per ogni kWh per l'anno 2009 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma tariffe per l'anno 2009
23.	PISA	26.11.2008 N. 148	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2009 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma misura per l'anno 2009 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2009
24.	POTENZA	05.03.2009 N. 30	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2009
25.	RAVENNA	30.12.2008 N. 134	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma misura a euro 0,011362 per Kwh per l'anno 2009
26.	RIETI	22.12.2008 N. 103	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Approvazione nuovo regolamento
27.	ROMA	21.01.2009 N. 3	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica al regolamento
28.	SASSARI	10.02.2009 N. 6	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica al regolamento
29.	SAVONA	10.03.2008 N. 50	ENTRATE PROVINCIALI: - Approvazione regolamento generale

30.	SIRACUSA	16.01.2009 N. 2	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009
31.	VERCELLI	22.12.2008 N. 125	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica regolamento
32.	VERBANO CUSIO OSSOLA	22.12.2008 N. 79	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
33.	VIBO VALENTIA	21.01.2009 N. 19	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2009 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma misura a euro 0,0093 % per Kwh per l'anno 2009 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009

09A07899

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-159) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
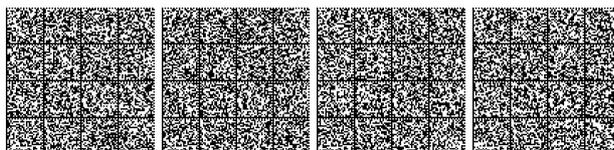
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.